



Albo

## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

DECRETO N. 14

Del 19.04.2016

**OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. SALVATORE BRIGHINA PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO PRESSO TERZI PROMOSSO DA BRANCE' ANTONIO CONTRO ENNAEUNO SPA E NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALGUARNERA C. NONCHE' PER OGNI DIFESA AVVERSO PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE SOMME NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE N. 12/2016 R.G.**

### IL SINDACO

- **Vista** la deliberazione n. 66 del 13.04.2016, con la quale la Giunta Comunale ha disposto la costituzione del Comune nella procedura di pignoramento presso terzi sopra indicata, pendente dinanzi al Tribunale di Enna, iscritta al n. 12/2016 R.G.E. 562/2013, notificata a questo Ente -unitamente ai verbali d'udienza- in data 23/03/2016 al prot. n. 3470, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del 29/04/2016, al fine di interloquire in contraddittorio sulle contestazioni mosse dal creditore procedente sulla dichiarazione del terzo.
- **Considerato che** con la medesima delibera il Sindaco è stato autorizzato a procedere alla scelta del Legale di fiducia da incaricare a norma dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale.
- **Ritenuto**, pertanto, di dover provvedere in tal senso, al fine di far valere le ragioni dell'Ente fino alla conclusione del procedimento.
- **Rilevato** che detto incarico può essere affidato all'Avv. Salvatore Brighina del Foro di Catania, la quale dà sicuro affidamento per preparazione, competenza e professionalità.
- **Fatto presente** che con il predetto Legale è stato concordato, a titolo di spese ed onorari, un compenso di complessivi € 3.170,00, comprensivi di IVA, CPA e spese generali come per legge, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 4624 del 19.04.2016.
- **Atteso che**, allo scopo, è stato predisposto lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista,

### DECRETA

**Per quanto precede ed in esecuzione della delibera della G.C. n. 66 del 13.04.2016**

1. **Incaricare** l'Avv. Salvatore Brighina del Foro di Catania, per l'assistenza e rappresentanza del Sindaco avanti al Tribunale Civile di Enna per l'assistenza del Comune nel procedimento di pignoramento presso terzi e per la fase del contraddittorio della dichiarazione del terzo, in seguito alla contestazione del creditore notificata, unitamente al provvedimento giudiziale, il 23.03.2016 al prot. n. 3470, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del 29.04.2016, al fine di interloquire in contraddittorio sulle contestazioni mosse dal creditore procedente sulla dichiarazione del terzo, nonché per l'eventuale opposizione al provvedimento di assegnazione somme, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa e negli atti richiamati.

2. **Dare atto** che, con il Legale, è stata concordato, per l'intero procedimento, il compenso di € 3.170,00 comprensivi di IVA, CPA e spese generali 15% come per legge, a titolo di spese ed onorari, come da proposta di parcella formalizzata con nota prot. n. 4624 del 19.04.2016.
3. **Approvare** lo schema del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista incaricato all'atto dell'accettazione, contenente termini e modalità di espletamento della prestazione.
4. **Disporre** che il Responsabile dei Servizi Contabili prenoti la somma di € 3.170,00 alla miss. 1, Programma 11, Tit. 1, Aggr. 3-2-11 del bilancio del corrente esercizio in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa obbligatoria al fine di evitare un possibile danno grave e ingiusto all'Ente.
5. **Onerare** i Responsabili dei Settori Affari Generali ed Economico Finanziario, ciascuno per le rispettive competenze, a compiere i successivi atti gestionali.



**IL SINDACO**  
**Dott.ssa Francesca Draia**

**V°: Per la prenotazione della spesa**  
**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**  
**Dott. Calogero Ceronze**

***DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE AVANTI AL TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE ESECUZIONI NEL PIGNOAMENTO PRESSO TERZI AZIONATO DALLA DITTA BRANCE' CONTRO LA SOCIETA' ENNAEUNO SPA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE N. 12/2016 R.G.***

L'anno duemilasedici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Aprile in Valguarnera Caropepe nella Residenza Municipale

tra

-Dott.ssa Francesca Draia nata a Enna, il 9.07.1983, Sindaco pro-tempore del Comune di Valguarnera Caropepe, domiciliata per la carica di cui infra presso la Residenza Municipale, la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta – C.F. 00046840864;

-Avvocato Salvatore Brighina, nato a Piazza Armerina il 10.05.1971, C.F. BRGSVT71E10G580G, residente in Catania, via Paratore n. 61, recapito professionale in Catania, via Martino Cilestri n. 41, Partita I.V.A. 03841380870, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Catania dal 18.12.2001.

**PREMESSO**

-Che con Decreto Ministeriale 10 marzo 2014 n.55 è stato emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n.247;

-Che il predetto regolamento determina, tra l'altro, nelle disposizioni concernenti le prestazioni professionali forensi, i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi agli avvocati in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso;

-Che il predetto regolamento stabilisce, tra l'altro, la liquidazione del compenso agli avvocati, per fasi;

-Ritenuto di dover fare riferimento ai parametri di cui al predetto decreto, nei valori minimi stabiliti, al fine di garantire parità di trattamento economico tra i professionisti incaricati;

- Ritenuto, altresì, di accettare proposte di parcelle, ulteriormente, ridotte dal professionista incaricato, rispetto ai valori minimi;
- Vista, altresì, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012,
- Che in data 11.12.2015 è stato acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 13390 Atto di Pignoramento presso Terzi avanti al Tribunale di Enna, da parte di Brancè Antonio, per ottenere dal Comune il pagamento fino alla concorrenza della somma di €126.427,51 per conto della società EnnaEuno S.p.A. quale debitore principale.
- Che con Deliberazione di G.M. n.66 del 13.04.2016 il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio, e a procedere alla scelta del Legale di fiducia.
- Che con Decreto n. 14 del 19.04.2016 il Sindaco ha conferito incarico di patrocinio legale, per il procedimento di che trattasi, all'Avvocato Salvatore Brighina;
- Che, altresì, con il predetto Decreto è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed è stato stabilito l'importo del corrispettivo in € 3.170,00 comprensivo di IVA, CPA, spese generali 15% e ritenuta d'acconto, ove dovuta.

#### CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

#### **Articolo 1**

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonché la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel pendente giudizio innanzi al Tribunale di Enna, per l'assistenza del Comune nel procedimento di pignoramento presso terzi e per la fase del contraddittorio della dichiarazione del terzo, in seguito alla contestazione del creditore notificata, unitamente al provvedimento giudiziale, il 23.03.2016 al prot. n. 3470, con il quale il Giudice dell'Esecuzione, D.ssa Evelia Tricani, ha disposto la comparizione delle parti all'udienza del 29.04.2016, al fine di interloquire in contraddittorio sulle contestazioni mosse dal creditore proce-

dente sulla dichiarazione del terzo, nonchè per l'eventuale opposizione al provvedimento si assegnazione somme, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa. A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

### **Articolo 2**

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore deliberazione.

L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Valguarnera Caropepe.

### **Articolo 3**

L'avvocato incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente contratto in ottemperanza alle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale, né alcun conflitto di interessi. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione della predetta prescrizione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il disciplinare ai sensi dell'art.1453 e ss. del codice civile. A tal fine l'avvocato in caricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità.

In caso di omessa comunicazione, l'Amministrazione entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell'insorgere di una delle predette condizioni procederà a risolvere il presente disciplinare.

### **Articolo 4**

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso

(comprensivo di spese esenti, IVA, CPA, spese generali 15% e ritenuta d'acconto) di € 3.170,00 redatto facendo riferimento ai parametri, determinati dal D.M.55 del 10.03.2014, applicati, nella percentuale minima, per ogni fase, rispetto al valore medio di liquidazione e tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, con la riduzione del 50% (cinquantapercento).

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio e fino a conclusione dello stesso.

#### **Articolo 5**

Si intende compresa nel compenso, così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M. 55/2014.

#### **Articolo 6**

All'avvocato può essere corrisposto un acconto comprensivo di IVA, CPA, spese generali 15% e ritenuta d'acconto, ove dovuta, di €1.800,00.

Il predetto acconto verrà liquidato previa presentazione di regolare fattura elettronica, dichiarazioni di rito (tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva alla Cassa Forense) e copia dell'atto di costituzione e comparsa.

Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali.

#### **Articolo 7**

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura e/o parcella, redatta facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e al precedente articolo 4), corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito.

## **Articolo 8**

L'avvocato assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive mm.ii. e dichiara che il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ha il seguente codice: IT79N0305801604100320302784;

L'avvocato si impegna, comunque, a comunicare i dati di cui sopra obbligatoriamente al momento della prima liquidazione unitamente alla documentazione indicata all'art. 6.

## **Articolo 9**

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti, sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonché a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale.

### **Articolo 10**

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione il legale debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

### **Articolo 11**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

### **Articolo 12**

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al presente disciplinare, avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

### **Articolo 13**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

### **Articolo 14**

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Qualora la somma preventivata e



gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa specifica motivazione.

#### **Articolo 15**

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

#### **Articolo 16**

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

#### **Articolo 17**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 18**

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.

IL COMUNE

L'AVVOCATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. Le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 4) e 5).

IL COMUNE

L'AVVOCATO